NORME PER L'INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

Art. 1-bis

(Deroga). 1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle relative norme nazionali di recepimento

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Abrogato dal 23 ottobre 2005 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'informazione del consumatore
Estremi	Legge 10 aprile 1991, n. 126
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-informazione-del-consumatore/art-1-bis-deroga-1-le-disposizioni-dell-articolo-1-non-si-applicano-ai-prodotti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it